

TAR Potenza 23/04/1997 n. 136  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Il soggetto che ha partecipato ad una gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione va considerato come direttamente contemplato nell'atto finale della procedura che lo colloca in una certa posizione della graduatoria, ovvero lo esclude dalla gara stessa, anche se non sia aggiudicatario; pertanto, nei confronti dello stesso il termine decadenziale per impugnare l'atto di aggiudicazione decorre soltanto dal momento in cui questo gli viene notificato. Nei contratti della Pubblica amministrazione, se è vero che il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale al contratto, in modo da obbligare immediatamente l'Amministrazione appaltante (art. 16 quarto comma R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), tuttavia è possibile che tale vincolo sia differito al momento successivo della stipulazione del contratto, qualora la stessa P.A. abbia inteso rinviare la costituzione del vincolo alla data della stipulazione stessa; pertanto, perché l'aggiudicazione possa costituire la conclusione del contratto, occorre che l'Amministrazione ciò abbia espressamente voluto disponendo nel verbale di gara o negli atti precedenti che l'aggiudicazione è definitiva. Nessuna norma impedisce all'ufficiale preposto all'espletamento di una gara di riaprire la gara stessa al fine di correggere, prima che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva devoluta all'organo deliberante, errori procedurali relativi alla individuazione, rigidamente disciplinata dalla legge, della Ditta aggiudicataria, sussistendo, in sostanza, l'ipotesi del diritto dovere dell'organo amministrativo di rivedere, prima che si siano consolidate posizioni giuridiche subietive, atti preparatori anche conclusivi di fasi procedurali, onde correggere errori che inficierebbero irrimediabilmente la legittimità dell'atto conclusivo del procedimento. L'art. 7 L. 17 febbraio 1968 n. 93, il quale dispone che, nella gara per l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche, in luogo del certificato della cancelleria del Tribunale, le Società commerciali possono presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la Società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o non abbia presentato domanda di concordato, rappresenta una deroga alla normativa generale dettata dalla L. 4 gennaio 1968 n. 15, con la conseguenza che la detta sottoscrizione non deve essere autenticata. Attesa la natura di atto pubblico del verbale di aggiudicazione di una gara, redatto dall'ufficiale rogante, i suoi eventuali vizi ed omissioni non possono essere denunciati neanche con ricorso giurisdizionale al giudice cui è devoluta la tutela nei confronti dell'Amministrazione, in quanto l'unico rimedio apprestato dall'ordinamento è la querela di falso.